

CODICE ETICO
DI FONDAZIONE FIERA MILANO

Ultimo aggiornamento
Luglio 2020

INDICE

Glossario e definizioni	3
1. PREMESSA	5
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	7
3. PRINCIPI GENERALI	8
3.1 Principi Etici	8
3.1.1 Legalità e onestà	8
3.1.2 Correttezza	8
3.1.3 Tutela e rispetto della persona, parità di trattamento e non discriminazione	8
3.1.4 Riservatezza e privacy	9
3.2 Etica nella gestione delle attività dell'Ente	10
3.2.1 Qualità dei servizi	10
3.2.2 Obiettività e imparzialità	10
3.2.3 Conflitto di interessi	10
3.2.4 Pressioni indebite	11
3.2.5 Regali, compensi e altre utilità	11
4. NORME DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO	13
4.1 Comunicazione e formazione	13
4.2 Compiti del Comitato Esecutivo	13
4.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	13
4.4 Segnalazioni da parte dei Destinatari	14
4.5 Violazioni del Codice Etico	14

Glossario e definizioni

Termini	Definizioni
Consulenti	I soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Fondazione.
Destinatari	I componenti degli organi sociali dell'Ente, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di Fondazione e tutti coloro che, a vario titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, agiscono in nome o per conto dell'Ente (e.g. consulenti, lavoratori interinali, ecc.) con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della Fondazione Fiera Milano.
Dipendenti	I soggetti aventi con la Fondazione un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Ente / Fondazione / Fondazione Fiera Milano / FFM	Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.
Modello / Modello Organizzativo	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Fondazione Fiera Milano ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Organi Sociali	Il Presidente, il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori.
Organismo di Vigilanza / OdV	L'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
Personale della Fondazione	Componenti degli organi sociali, dirigenti, dipendenti e collaboratori di Fondazione.
Partner	Le controparti contrattuali di Fondazione, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga a una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
Pubblica Amministrazione / PA	Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ricompresi: - Amministrazioni dello Stato: Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, prefettura, questura ecc.;

Termini	Definizioni
	<ul style="list-style-type: none"> - Amministrazioni dello Stato: Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, prefettura, questura ecc.; - Enti Pubblici territoriali: regioni, province, comuni; - Aziende Sanitarie Locali (ASL); - Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro (ISPESL); - Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA); - Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL); - Ispettorato del Lavoro; - Enti Previdenziali (INPS, INAIL); - Agenzia delle Dogane; - Agenzia delle Entrate; - Società Italiana degli Autori ed editori (SIAE); - Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, NAS, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, ecc.); - Autorità di Vigilanza indipendenti: Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy), Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici, ecc.
Pubblico ufficiale	Colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).
Società controllata	La società direttamente o indirettamente controllate di Fondazione ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, c.c.;
Soggetti apicali	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Fondazione.
Soggetti subordinati	Le persone, interne o esterne all'Ente, sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.
Vertice della Fondazione	Il Presidente, il Consiglio Generale e il Comitato Esecutivo e il Direttore Generale, qualora nominato.

1. PREMESSA

Il Codice Etico rappresenta la Carta d'Identità di un'organizzazione; esso esprime le linee guida di condotta che devono ispirare i comportamenti dei suoi membri ed è il principale mezzo di diffusione della cultura dell'etica all'interno dell'azienda. Si pone come obiettivo la legalità e la conformità a principi etici nello svolgimento delle attività di Fondazione Fiera Milano (di seguito anche "Fondazione" o "Ente" o "FFM"), nella gestione dei rapporti interni (personale della Fondazione) ed esterni all'azienda (stakeholder e mercato), al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento nonché benefici economici indotti dal consolidamento di una positiva reputazione dell'Ente.

Si ispira a principi di correttezza, trasparenza, onestà, integrità in conformità ai più elevati standard e linee guida nazionali e internazionali nella gestione delle attività nelle quali opera la Fondazione.

Il Codice Etico definisce gli standard etici e morali di Fondazione, indicando le linee di condotta da tenere da parte del personale della Fondazione e di tutti coloro i quali agiscono in nome o per conto dell'Ente.

Alla osservanza dei principi e delle disposizioni contenute nel presente documento sono tenuti i seguenti soggetti in qualità di Destinatari del Codice Etico: i rappresentanti degli organi della Fondazione, i dirigenti e i dipendenti sia della Fondazione Fiera Milano, così come tutti coloro che, a vario titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, agiscono in nome e per conto della Fondazione (quali ad esempio consulenti, agenti, lavoratori interinali, ecc.).

Mira a raccomandare, promuovere o altresì vietare determinati comportamenti, definendo i principi deontologici che la Fondazione riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutta la propria organizzazione aziendale e dei collaboratori.

Il Codice Etico si compone di:

- Principi generali: esplicitano i valori e i principi fondamentali della cultura organizzativa di Fondazione;
- Standard di comportamento: evidenziano i criteri di condotta a cui attenersi nel rispetto dei valori e dei principi di Fondazione ed enfatizzano gli elementi di etica nella gestione degli affari;
- Norme di attuazione e controllo del Codice: descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del Codice e per il suo continuo miglioramento.

Il Codice Etico è parte integrante del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Fondazione, anche in considerazione dell'adozione da parte del Comitato Esecutivo del Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “Modello”) recante norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

I principi e le disposizioni del Codice Etico di Fondazione Fiera Milano hanno come destinatari i membri del Consiglio Generale, i componenti degli organi sociali dell'Ente, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione e tutti coloro che, a vario titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, agiscono in nome o per conto dell'Ente (e.g. consulenti, lavoratori interinali, ecc.) con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della Fondazione Fiera Milano.

I destinatari sono tenuti a tenere una condotta in linea con i principi generali e gli standard di comportamento indicati nel Codice Etico, fermo restando il rispetto delle specificità religiose, culturali e sociali.

Le disposizioni contenute nel Codice Etico integrano la condotta che il personale di Fondazione è tenuto a rispettare anche in conformità alle regole di ordinaria diligenza cui sono tenuti i prestatori di lavoro, in conformità alla disciplina sancita dalla normativa in materia di rapporti di lavoro.

Il Codice Etico ha rilevanza su due fronti, in quanto ispira:

- i rapporti professionali interni a Fondazione Fiera Milano;
- i comportamenti di Fondazione Fiera Milano nelle relazioni con i soggetti esterni alla sua organizzazione.

I soggetti apicali hanno la responsabilità di conformare le proprie azioni nel rispetto del Codice Etico, fornendo così un modello comportamentale di riferimento per i soggetti subordinati, e contribuendo a favorire la diffusione della conoscenza dei principi etici e di condotta in esso contenuti e la condivisione degli stessi da parte dei destinatari del Codice Etico.

I soggetti subordinati devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice Etico e uniformarvi i propri comportamenti per tutta la durata del rapporto con Fondazione Fiera Milano.

Tutti i destinatari del Codice Etico, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a prendere visione del presente documento, che sarà adeguatamente distribuito e reso noto a tutti i livelli dell'organizzazione dell'Ente e ad adottare comportamenti in linea con quanto definito e descritto.

3. PRINCIPI GENERALI

3.1 Principi Etici

Nel presente paragrafo sono riportati i principi etici fondamentali riconosciuti da Fondazione per l'affermazione della propria mission, a cui devono necessariamente fare riferimento tutti i destinatari, al fine di favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione di Fondazione.

3.1.1 Legalità e onestà

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché del Codice Etico e delle procedure interne adottate.

In nessun caso il presunto perseguimento dell'interesse o del vantaggio di Fondazione può giustificare un operato non conforme alle leggi e, in generale, ad una linea di condotta onesta. Infatti, la Fondazione ritiene che la violazione delle leggi non può costituire in nessun caso e per nessuna ragione un proprio interesse o un mezzo per conseguire un proprio vantaggio.

La Fondazione pone la massima attenzione all'evoluzione dell'etica sociale o delle pratiche locali. Gli obiettivi e gli impegni che la Fondazione contrae devono sempre poter essere raggiunti mediante condotte conformi alle normative in vigore ovvero all'etica e alla buona pratica imprenditoriale.

3.1.2 Correttezza

Nella conduzione di qualsiasi attività devono essere evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interessi.

I rapporti con i destinatari del Codice Etico sono impostati in modo corretto, completo e trasparente cercando di prevedere le circostanze che potrebbero influire negativamente sulla relazione instaurata.

3.1.3 Tutela e rispetto della persona, parità di trattamento e non discriminazione

La Fondazione riconosce nel valore della persona e nell'unicità di ogni essere umano l'elemento fondamentale della propria cultura. Rispetta i diritti fondamentali delle persone, tutela l'integrità fisica e morale, garantisce a tutti uguali opportunità valorizzando le diversità, promuovendo l'inclusione e l'aumento della sensibilità riguardo alle tematiche inerenti la diversità e le pari opportunità.

Rifiuta ogni forma di violenza e discriminazione, in particolare quelle basate su fattori quali sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni

personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. Respinge e contrasta ogni forma di comportamento molesto e lesivo della dignità personale nei luoghi di lavoro e favorisce un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto. Riconosce la salute e sicurezza sul posto di lavoro come un diritto fondamentale del personale e un elemento chiave della sua sostenibilità.

3.1.4 Riservatezza e privacy

Le informazioni che hanno carattere di riservatezza, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dal personale di Fondazione nell'esercizio della propria attività lavorativa devono rimanere strettamente riservate e non devono essere acquisite, utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno sia all'esterno dell'Ente, se non dai soggetti autorizzati.

A tutto il personale della Fondazione, ai soggetti apicali e ai soggetti subordinati è richiesto di prestare la massima attenzione e garantire la riservatezza per tutelare le informazioni generate o acquisite per evitare ogni uso improprio e non autorizzato. In particolare, non è consentito utilizzare a fini privati o a fini diversi da quelli connessi al rapporto di lavoro con la Fondazione oppure connessi alla carica ricoperta in Fondazione, le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio o inerenti l'incarico ricoperto, ed è necessario evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente e delle società controllate.

La Fondazione assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione in conformità alla normativa vigente. La divulgazione delle informazioni verso l'esterno deve essere effettuata nel rispetto delle leggi, della trasparenza e della veridicità delle stesse.

Per quanto concerne la gestione o l'utilizzo di dati e informazioni in modalità informatica, i destinatari del Codice Etico devono attenersi a quanto previsto dalle politiche di sicurezza informatica aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici. Inoltre, anche nel rispetto della legislazione a tutela della privacy, i destinatari delle informazioni devono prestare la massima attenzione e riservatezza per proteggere le informazioni generate o acquisite per evitare ogni uso improprio e non autorizzato. Tutti i dati e le informazioni conservati nei sistemi informatici e telematici aziendali, messaggi di posta elettronica inclusi, sono di proprietà di Fondazione Fiera Milano e vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla medesima.

È vietato ogni uso degli strumenti informatici e telematici che abbia per scopo la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e informazioni a fini diversi da quelli connessi all'esercizio dell'attività della Fondazione.

È vietato l'uso di qualsiasi programma informatico o telematico sul quale sia detenuto il diritto d'autore da parte di terzi e che non sia stato previamente oggetto di licenza da parte della Fondazione.

3.2 Etica nella gestione delle attività dell'Ente

3.2.1 Qualità dei servizi

La Fondazione orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti oltre che all'ottenimento dell'apprezzamento da parte della collettività in cui opera. Per questo motivo la Fondazione sviluppa le proprie attività secondo elevati standard di qualità.

3.2.2 Obiettività e imparzialità

La Fondazione si aspetta che il proprio personale adotti una condotta corretta, trasparente e in linea con i principi del presente Codice Etico nello svolgimento della propria funzione, contribuendo all'affermazione e al continuo miglioramento della reputazione aziendale, nonché alla tutela del valore di FFM.

La Fondazione si aspetta inoltre professionalità, affidabilità, determinazione, impegno, senso di responsabilità, dinamicità e un atteggiamento proteso al miglioramento continuo nello svolgimento di ogni attività. In particolare, il personale di Fondazione è tenuto a operare, sempre con obiettività e imparzialità, nell'interesse dei propri stakeholder, oltre che della Fondazione stessa. Deve agire in piena indipendenza nel quadro delle politiche decise dalla Fondazione e la sua condotta non deve mai essere influenzata da interessi personali.

Il personale di Fondazione si astiene dall'esercizio delle proprie funzioni nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui a detrimento dell'interesse generale di Fondazione.

3.2.3 Conflitto di interessi

Il personale di Fondazione deve garantire che ogni decisione sia presa nell'interesse dell'Ente. Ciascuno di essi deve evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti con l'interesse di Fondazione, o che potrebbero interferire o pregiudicare la loro indipendenza di giudizio e di scelta, e quindi l'imparzialità, nell'ambito del processo decisionale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate situazioni di conflitto di interessi:

- la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l’oggetto di decisioni a cui il personale di Fondazione partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con le persone od organizzazioni specificatamente interessate all’oggetto delle decisioni a cui il personale di Fondazione partecipa anche nei casi in cui detti rapporti non configurino situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità, con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all’oggetto delle decisioni a cui il personale della Fondazione partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurino situazioni che danno luogo ad incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- l’appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale il personale di Fondazione acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui lo stesso partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, il personale della Fondazione deve rendere pubblica tale condizione con comunicazione scritta alla Fondazione e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.

Qualora il conflitto di interesse riguardi un consigliere, deve essere rilasciata al Presidente apposita informativa. Qualora il conflitto di interesse riguardi il Presidente, deve essere rilasciata al Comitato Esecutivo e al Collegio dei Revisori apposita informativa.

3.2.4 Pressioni indebite

Il personale di Fondazione deve astenersi dal chiedere e/o dall’acceptare ai/dai membri del vertice di Fondazione o chiedere/esigere/acceptare da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con la Fondazione (e.g. appaltatori, fornitori, consulenti, clienti, ecc.) l’esecuzione di qualsiasi atto o l’astensione da qualsiasi atto da cui possa derivare un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od organizzatori un indebito vantaggio diretto o indiretto.

3.2.5 Regali, compensi e altre utilità

Il personale di Fondazione non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. Il personale dell’Ente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali.

Il “regalo o vantaggio economico o altra utilità” non è di modico valore quando raggiunga, considerato singolarmente, o cumulato con altri regali, vantaggi economici o altra utilità ricevuti nell’arco dell’anno, un valore complessivo superiore a € 100,00 (Euro cento/00).

I “regali, vantaggi economici o altre utilità” offerti e accettati nei casi consentiti, non devono comunque compromettere l’indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l’integrità e la reputazione del personale e, in ogni caso, devono essere tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire dei vantaggi in modo improprio da parte di soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio. Indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, non possono essere chiesti o accettati per sé o per altri, “regali, vantaggi economici o altre utilità”, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.

Il personale di Fondazione non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il personale non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio superiore, salvo quelli d’uso di modico valore.

Il Destinatario del presente Codice Etico al quale venga offerto “un regalo o vantaggio economico o un’altra utilità” il cui valore stimato ecceda la soglia del modico valore e che non sia ascrivibile a normali rapporti di cortesia deve rifiutarlo e deve darne immediata comunicazione scritta dell’offerta a Fondazione. A seguito della comunicazione, l’Ente informa la terza parte che ha omaggiato la Fondazione, e valuterà successivamente la restituzione o la devoluzione a fini istituzionali del “regalo o vantaggio economico o altra utilità” ricevuta, direttamente o previa vendita. I regali o vantaggi economici o altre utilità possono anche essere devoluti a scuole o associazioni senza scopi di lucro ai fini di beneficenza.

Non possono essere accettati in nessun caso regali sotto forma di denaro o di beni facilmente convertibili in denaro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo crediti personali e facilitazioni di pagamento o altre opportunità di investimento.

Il personale di Fondazione non accetta incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsiasi tipologia di contratto e a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), da soggetti privati che siano o siano stati nel biennio precedente aggiudicatari di contratti di appalto, di servizi o di forniture, nell’ambito di procedure curate personalmente o dall’area di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento e a qualunque titolo.

4. NORME DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO

4.1 Comunicazione e formazione

Il presente Codice Etico è portato a conoscenza dei destinatari mediante apposite attività di comunicazione. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i collaboratori, il Presidente del Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano predispone e realizza, anche in base alle indicazioni del Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione, un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi etici e degli standard di comportamento. Nella progettazione e realizzazione delle attività di comunicazione e formazione, il Presidente del Consiglio Generale ha la facoltà di avvalersi del supporto dei direttori di un'autonoma area/funzione dell'Ente, ciascuno per quanto di competenza.

Le iniziative di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori; inoltre, per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo iniziale.

4.2 Compiti del Comitato Esecutivo

Al Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano sono attribuiti i seguenti compiti:

- prendere provvedimenti in materia di violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza;
- esprimere, informando il Consiglio Generale, pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- provvedere alla revisione periodica del Codice Etico;
- informare il Consiglio Generale in merito alle violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza.

4.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione Fiera Milano sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione ed il rispetto dei principi etici e degli standard di comportamento indicati nel presente Codice Etico attraverso un'attività di monitoraggio consistente nell'accertare e promuovere il profilo etico della Fondazione;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico da parte dei Destinatari dello stesso, garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione del Codice stesso;

— ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione o sospette violazioni del Codice Etico.

Fondazione assicura un adeguato flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza cui i destinatari del Codice Etico devono attenersi al fine di garantire la segnalazione di eventuali violazioni o sospette violazioni del Codice Etico. I canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza sono predisposti da Fondazione in maniera tale da garantire l'anonimato della segnalazione e vengono adeguatamente comunicati a tutto il personale.

4.4 Segnalazioni da parte dei Destinatari

Tutti i destinatari del Codice Etico possono segnalare, per iscritto o per via telematica attraverso casella di posta elettronica odv@fondazionefiera.it, ogni violazione o sospetta violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza della Fondazione.

L'OdV provvede a realizzare un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. È dovere dell'Organismo di Vigilanza agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

4.5 Violazioni del Codice Etico

La violazione del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Fondazione e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Fondazione, infatti, intende sanzionare i comportamenti dei destinatari del Codice Etico che non siano congruenti e rispettosi dei valori, dei principi etici e degli standard di comportamento ivi indicati, secondo la gravità delle infrazioni commesse e dei comportamenti assunti, riservandosi la più ampia tutela dei propri interessi.

L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti di Fondazione, ai sensi dell'articolo 2104 del Codice civile, nonché per i collaboratori di Fondazione stessa con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

L'azione disciplinare nei confronti dei destinatari del Codice Etico è da intendersi obbligatoria nei casi di inosservanza dei principi etici e degli standard di comportamento in esso definiti.

Fondazione s'impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle eventuali violazioni del Codice Etico e conformi alle normative vigenti e applicabili a ciascuna categoria di destinatario. In particolare, in caso di violazioni del Codice Etico compiute dai dipendenti di Fondazione, i relativi provvedimenti saranno adottati e le relative sanzioni

saranno irrogate nel pieno rispetto dell'art. 7, della legge 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva in vigore.

La violazione delle norme del Codice Etico costituisce infrazione del vincolo fiduciario inerente al mandato dei componenti degli organi sociali di Fondazione Fiera Milano, con ogni conseguenza di legge. L'Organismo di Vigilanza, a norma del D. Lgs. 231/01, deve essere informato in ordine a qualsiasi provvedimento adottato in conseguenza di contestate violazioni del presente Codice.